

Prot. n.315/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 18 Novembre 2015

**Oggetto: IRPEF – Reddito di lavoro dipendente – Rimborso chilometrico. Risoluzione n. 92/E dell’Agenzia delle Entrate-***L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi al rimborso chilometrico ai fini dell’assoggettamento dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)-*

Con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune linee guida circa l’assoggettamento alla tassazione IRPEF sul rimborso chilometrico. In particolare, l’Agenzia chiarisce che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura e che detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Tanto premesso, l’Agenzia aggiunge che laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR. Invece, nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti



ANCE RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)